

Ordinanza Ministeriale del 26/06/1986

Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

Doc. **486J26GI.900** di Origine Nazionale
emanato/a da : **Ministro della Sanità**

riguardante :

AMBIENTE - Sostanze pericolose - Sostanze chimiche, rischi industriali

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Amianto

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. 1.](#)

[Art. 2.](#)

[Art. 3.](#)

[Art. 4.](#)

[ALLEGATO](#)

- § -

NOTE

Si veda la [Circolare 1° agosto 1986, n. 42](#) : "*Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono*".

- § -

TESTO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, [n. 904](#), con il quale, in attuazione della direttiva n. 76/769/CEE del 27 luglio 1976 furono imposte restrizioni alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale [9 febbraio 1984](#), con il quale furono disposte, in esecuzione delle direttive n. [79/663/CEE](#) del 24 luglio 1979, n. [82/806](#) del 22 novembre 1982, n. [82/828](#) del 3 dicembre 1982 e n. [83/264](#) del 16 maggio 1983, restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso di altre sostanze e preparati pericolosi;

Tenuto conto che nel frattempo e' stata adottata dalle Comunita' europee la direttiva n. [83/478/CEE](#) del 19 settembre 1983 con la quale, tra l'altro, sono imposte misure restrittive all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono e che per il recepimento di tale direttiva e' fissato il termine del 21 marzo 1986;

Ravvisata, pertanto, la necessita', attesa la delicatezza e l'importanza della materia disciplinata, di dare immediata attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. [83/478/CEE](#) concernente i predetti divieti, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge con il quale dovra' essere recepita la direttiva medesima; per quanto non considerato nella presente ordinanza, nonche' successive direttive CEE gia' diramate in materia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, [n. 833](#), concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;

Ordina:

Art. 1.

1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:

- a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;
- b) all'esportazione verso Paesi terzi;
- c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Denominazione delle Restrizioni
fibre di amianto

Crocidolite Cas. n. 12001-28-4	L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di
-----------------------------------	---

cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione:

- a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;
- b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;
- c) convertitori di coppia.